



GIURISPRUDENZA



Sentenza Milano/ Cimo e Aaroi-Emac: «Si apra una nuova era per la professione»

Non tardano ad arrivare i commenti alla sentenza del tribunale di Milano, che rivede la giurisprudenza da «malpractice medica». Cimo e Aaroi-Emac hanno commentato positivamente la pronuncia di Milano, «Sosteniamo da sempre che la responsabilità contrattuale nei confronti del cittadino danneggiato è della struttura, quella del medico è extracontrattuale» dice la Cimo. In linea, il sindacato degli anestesisti e rianimatori «Bene la sentenza. Ma la distinzione tra responsabilità sanitaria contrattuale ed extra-contrattuale non è esplicitata né contenuta nella legge Balduzzi, bensì è normata dal Codice civile, i cui articoli di riferimento (n. 2018 e n. 2043) ». Così si ripristina una "normalità" nei rapporti tra la legge e la professione medica.

GIURISPRUDENZA

Sentenza Milano/ Cimo e Aaroi-Emac: «Si apra una nuova era per la professione»

14 ottobre 2014 Cronologia articolo

Tweet 2

Log In g+1 0



Non tardano ad arrivare i commenti alla sentenza del tribunale di Milano, che rivede la giurisprudenza da «malpractice medica», alla luce dei cambiamenti contenuti nella legge Balduzzi del 2012, alleggerendo i rischi gravanti su centinaia di migliaia di medici ospedalieri.

Così parla la Cimo.

Il sindacato Cimo, in una nota a firma del segretario Riccardo Cassi esulta: «Finalmente si riconosce che la responsabilità contrattuale nei confronti del cittadino è della struttura sanitaria». La sentenza del Tribunale di Milano sulla tipologia di responsabilità in capo al medico dipendente, spiega ancora la Cimo «sancisce un principio che da anni sosteniamo: la responsabilità contrattuale nei confronti del cittadino danneggiato è della struttura, quella del medico è extracontrattuale, perché non deriva da un obbligo diretto contratto nei confronti dell'assistito. Adesso, grazie alla legge Balduzzi, si modifica un orientamento giurisprudenziale che aveva penalizzato il medico dipendente a vantaggio dell'azienda sanitaria. Per il cittadino non cambia nulla. Per il medico molto: non è più lui a dover dimostrare che non ha sbagliato ma quest'onere si trasferisce giustamente alla struttura».

.....
E chiude non senza polemica, «Non potendo più scaricare sui medici le proprie inefficienze, adesso le aziende dovranno attivare concretamente tutti gli strumenti di prevenzione degli eventi avversi a partire dalle unità di gestione del rischio clinico. Dovranno inoltre curare di più le condizioni di lavoro, l'aggiornamento e le competenze dei propri professionisti, ed eliminare le scelte clientelari per affidare incarichi di direzione.

Se tutto questo, assieme alla riduzione della medicina difensiva, diventa l'effetto collaterale della sentenza, come ci auguriamo, mettiamo un altro importante tassello verso la valorizzazione dei professionisti e della professione medica che Cimo richiede da tempo».

La reazione dell'Aaroi-Emac.

Anche il sindacato Aaroi ha risposto con un comunicato firmato dal presidente Alessandro Vergallo «La sentenza del Tribunale di Milano è stata, giustamente, al centro di immediati commenti sulla sua portata, definita "storica", in collegamento al tenore letterale dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi (conversione in Legge n. 189/2012 del DL n. 158/2012) , come recita la sentenza in questione». Perché secondo l'Aaroi, «Il vero e significativo merito di tale sentenza non è tanto quello di aver attribuito alla legge Balduzzi una valenza risolutiva autonoma dell'annoso problema rappresentato al tempo stesso dalla condivisione e dalla suddivisione di responsabilità tra struttura sanitaria e medico da essa dipendente, quanto piuttosto quello di aver inteso, in base alla suddetta legge, riconoscere, in estrema sintesi e in linea di principio generale, che alla prima resta in capo la responsabilità contrattuale, al secondo quella extra-contrattuale».

«Il tutto», si precisa ancora nel comunicato, «senza nulla togliere ai diritti dei pazienti, anzi, tutelandoli maggiormente in ordine al loro rapporto diretto con la struttura sanitaria cui affidano la loro salute, in termini di responsabilizzazione anche organizzativa, verso la quale, in questi anni, non c'è stata la sufficiente attenzione, né, men che meno, la minima assunzione di dovuta responsabilità».

Il tutto, si badi bene, senza nulla togliere ai diritti dei pazienti, anzi, tutelandoli maggiormente in ordine al loro rapporto diretto con la struttura sanitaria cui affidano la loro salute, in termini di responsabilizzazione anche organizzativa, verso la quale, in questi anni, non c'è stata la sufficiente attenzione, né, men che meno, la minima assunzione di dovuta responsabilità. La distinzione tra responsabilità sanitaria contrattuale ed extra-contrattuale, infatti, non è esplicitata né contenuta nella legge "Balduzzi", bensì è normata dal Codice Civile, i cui articoli di riferimento (n. 2018 e n. 2043) sono anch'essi precisamente citati in sentenza. Finalmente» conclude Vergallo «un Tribunale si basa sul rimando di una Legge ad una fonte giuridica superiore (il Codice Civile, nel caso specifico del novellato art. 2043) per ribadire alcuni concetti che non avrebbero avuto, in un Paese normale, alcun motivo di essere messi in dubbio, e che invece nel nostro, da oltre un decennio, sono stati ribaltati, ad arte, a vantaggio del disinteresse di troppe strutture sanitarie verso la prevenzione del rischio clinico, e a danno dei medici e dei cittadini. L'AAROI-EMAC, da anni, sostiene questi concetti in ogni sede, anche di confronto istituzionale, e pertanto plaude alla linearità assoluta delle motivazioni della sentenza in questione, auspicando che la loro logica indiscutibile costituisca fin d'ora non solo un epocale precedente giuridico, ma anche e soprattutto il fondamento di adeguati orientamenti normativi e applicativi sullo status giuridico e contrattuale dei medici».